



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 27/05/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2014, n. 808

Regolamento (ce) n° 854/2004. Procedura di classificazione preliminare delle zone acquee di mar grande zona lungomare destinate alla molluschicoltura - classificazione zona "B" delle ditte società cooperativa ittica cielo azzurro, società cooperativa arcobaleno e società cooperativa pescatori due mari. Taranto.

L'Assessore al Welfare, dott.ssa Elena GENTILE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio di Sanità Veterinaria, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue.

Con deliberazione di G.R. n. 786 del 24/06/99 si è provveduto alla classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 530 del 30/12/92 (abrogato dal D.lgs 193/07) sostituito dal Reg. CE 854/04;

La stessa Deliberazione prevede la possibilità di approvare ulteriore classificazione di zone acquee sulla base di specifiche richieste di soggetti interessati titolari di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 08/08/96 per le attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi di cui alla citata deliberazione 786/99;

Il Regolamento CE n.854 del 29/04/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, all'allegato II capo I prevede che l'autorità competente (A.C.) classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano, fissandone l'ubicazione e i confini delle stesse zone.

L'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi", recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n.789 del 26 aprile 2011 e pubblicata sul BURP n.77 del 18 maggio 2011, fornisce indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle prescrizioni contenute nella vigente regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi.

Sostanzialmente l'Autorità Competente (di seguito A.C.) classifica le zone acquee sulla base dei requisiti sanitari dei molluschi bivalvi raccolti nelle stesse zone, attraverso gli indici di contaminazione fecale (E. Coli);

Zone di classe A. Le zone in cui possono essere raccolti i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, con livelli di E. Coli non superiori a 230 MPN per 100gr. di polpa e liquido intervalvare ai sensi del Reg. CE n. 2073/2005;

Zone di classe B. Le zone in cui i molluschi bivalvi vivi sono raccolti ed avviati al consumo umano previo

trattamento depurativo obbligatorio o stabulazione al fine di soddisfare i requisiti previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi bivalvi raccolti in tali zone non devono superare, nel 90% dei campioni, i 4600 E. Coli per 100gr di polpa e liquido intervalvare e, nel restante 10% dei campioni, i molluschi bivalvi vivi non devono superare i 46000 E. Coli per 100gr di polpa e liquido intervalvare;

Zone di classe C. Le zone in cui i molluschi bivalvi sono raccolti e avviati al consumo previo trattamento obbligatorio di lunga stabulazione, per soddisfare i requisiti sanitari previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi vivi provenienti in tali zone non devono superare livelli di E. Coli di 46.000 per 100gr di polpa e liquido intervalvare;

Il Regolamento CE n. 854/04 all'allegato II, capo I, lett. A, p.6, prevede che l'A.C., per classificare una zona di produzione di molluschi bivalvi vivi, deve valutare gli aspetti relativi alla contaminazione ambientale derivante da fonti di inquinamento di origine umana o animale, tenendo conto delle variazioni stagionali della popolazione, delle precipitazioni atmosferiche e considerando la circolazione degli inquinanti sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria, e del ciclo delle maree;

Con nota prot. AOO152/16767 del 25/11/2011, il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione della Regione Puglia ha trasmesso il verbale della riunione del 15/11/2011 del tavolo tecnico regionale per la valutazione e gestione del rischio da diossina e PCB-diossina simili riscontrati negli allevamenti e negli alimenti della Provincia di Taranto, nel quale si concordava che, fermo restando il divieto totale di pesca nel I Seno del Mar Piccolo di Taranto, veniva individuata l'area di Mar Grande al fine dello spostamento esclusivo del novellame dal I Seno di Mar Piccolo, nelle more della classificazione della suddetta area;

Vista l'istanza delle Ditte:

- Società Cooperativa ITTICA CIELO AZZURRO - Cod. Az. 027TA439 - con sede legale in via Mario Rolla, 12 a Taranto, tesa ad ottenere la classificazione delle acque marine, esclusivamente per l'allevamento di *Mytilus galloprovincialis*, site nel comune di Taranto (TA), concessione demaniale n. 18/2013 del 5 aprile 2013, delimitate dalle seguenti coordinate geografiche:

Punto 3 40°27,503 N; 17°14,778 E

Punto 4 40°27,481 N; 17°14,731 E

Punto 5 40°27,457 N; 17°14,746 E

Punto 6 40°27,388 N; 17°14,601 E

Punto 7 40°27,578 N; 17°14,673 E

- Società Cooperativa ARCOBALENO - Cod. Az. 027TA446 - con sede amministrativa in Piazza S. Eligio, n. 16, a Taranto, tesa ad ottenere la classificazione delle acque marine, esclusivamente per l'allevamento di *Mytilus galloprovincialis*, site nel comune di Taranto (TA), concessione demaniale n. 15 del 28/03/2013, delimitate dalle seguenti coordinate geografiche:

Punto 1 40°27,410 N; 17°14,649 E

Punto 2 40°27,361 N; 17°14,678 E

Punto 3 40°27,311 N; 17°14,571 E

Punto 4 40°27,388 N; 17°14,601 E

- Società Cooperativa PESCATORI DUE MARI - Cod. Az. 027TA445 - con sede amministrativa in Via di Mezzo, n. 152, a Taranto, tesa ad ottenere la classificazione delle acque marine, esclusivamente per l'allevamento di *Mytilus galloprovincialis*, site nel comune di Taranto (TA), concessione demaniale n. 23 del 10/04/2013, delimitate dalle seguenti coordinate geografiche:

Punto 1 40°27,308 N; 17°14,765 E

Punto 2 40°27,283 N; 17°14,780 E

Punto 3 40°27,240 N; 17°14,689 E

Punto 4 40°27,265 N; 17°14,674 E

Con nota prot. n. 0987 del 22/04/2014 il Servizio Veterinario della A.S.L. TARANTO ha rimesso la relazione dell'indagine sanitaria e le risultanze degli accertamenti analitici favorevoli, effettuati presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo e ARPA Puglia, relativi a parametri batteriologici, fitoplanctonici e chimici, sulle acque di mare e sui molluschi raccolti negli specchi di acqua marina individuati dalle succitate coordinate geografiche, in ottemperanza al Reg. CE 854/2004;

Pertanto a seguito degli esiti degli accertamenti risultati conformi alle procedure indicate dal Regolamento CE 854/2004 e dalle "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" e, visti gli esiti dell'indagine sanitaria per la suddetta area, si propone la classificazione preliminare delle acque destinate alla molluschicoltura, di cui alla deliberazione di G.R. n. 786 del 24 giugno 1999, classificando quale "zona B" le acque marine destinate alla molluschicoltura per l'allevamento di *Mytilus Galloprovincialis* ai sensi del Reg. CE 854/04, in concessione alle Ditte Società Cooperativa ITTICA CIELO AZZURRO, Società Cooperativa ARCOBALENO, Società Cooperativa PESCATORI DUE MARI per l'esercizio di un impianto di molluschicoltura negli specchi di acqua marina siti in area demaniale marittima del Comune di Taranto (TA), delimitati dalle seguenti coordinate geografiche:

- Società Cooperativa ITTICA CIELO AZZURRO:

Punto 1 40°27,606 N; 17°14,718 E

Punto 2 40°27,557 N; 17°14,771 E

Punto 3 40°27,503 N; 17°14,778 E

Punto 4 40°27,481 N; 17°14,731 E

Punto 5 40°27,457 N; 17°14,746 E

Punto 6 40°27,388 N; 17°14,601 E

Punto 7 40°27,578 N; 17°14,673 E

- Società Cooperativa ARCOBALENO:

Punto 1 40°27,410 N; 17°14,649 E

Punto 2 40°27,361 N; 17°14,678 E

Punto 3 40°27,311 N; 17°14,571 E

Punto 4 40°27,388 N; 17°14,601 E

- Società Cooperativa PESCATORI DUE MARI:

Punto 1 40°27,308 N; 17°14,765 E

Punto 2 40°27,283 N; 17°14,780 E

Punto 3 40°27,240 N; 17°14,689 E

Punto 4 40°27,265 N; 17°14,674 E

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n.28/01 e S.M.I. La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente

del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;

- di approvare la classificazione preliminare delle acque destinate alla molluschicoltura ai sensi del Regolamento CE 854/2004 quale "zona B" relativa alle aree marine destinate all'allevamento di *Mytilus Galloprovincialis*, in concessione alle Ditte Società Cooperativa ITTICA CIELO AZZURRO con sede legale in via Mario Rolla n. 12 a Taranto, Società Cooperativa ARCOBALENO con sede amministrativa in Piazza S. Eligio n. 16 a Taranto, Società Cooperativa PESCATORI DUE MARI con sede amministrativa in Via di Mezzo n. 152 a Taranto, negli specchi di acqua marina siti in area demaniale marittima del Comune di Taranto, delimitati dalle seguenti coordinate geografiche:

- Società Cooperativa ITTICA CIELO AZZURRO:

Punto 1 40°27,606 N; 17°14,718 E

Punto 2 40°27,557 N; 17°14,771 E

Punto 3 40°27,503 N; 17°14,778 E

Punto 4 40°27,481 N; 17°14,731 E

Punto 5 40°27,457 N; 17°14,746 E

Punto 6 40°27,388 N; 17°14,601 E

Punto 7 40°27,578 N; 17°14,673 E

- Società Cooperativa ARCOBALENO:

Punto 1 40°27,410 N; 17°14,649 E

Punto 2 40°27,361 N; 17°14,678 E

Punto 3 40°27,311 N; 17°14,571 E

Punto 4 40°27,388 N; 17°14,601 E

- Società Cooperativa PESCATORI DUE MARI:

Punto 1 40°27,308 N; 17°14,765 E

Punto 2 40°27,283 N; 17°14,780 E

Punto 3 40°27,240 N; 17°14,689 E

Punto 4 40°27,265 N; 17°14,674 E

- di demandare al Servizio Veterinario della A.S.L. TARANTO la attuazione del programma di sorveglianza delle suddette zone individuando, mediante coordinate geografiche, una o più stazioni di campionamento rappresentative per le aree di produzione di cui al presente provvedimento, secondo le procedure di cui al Regolamento CE 854/2004 ed alle "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" per i parametri batteriologici, fitoplanctonici e chimici previsti, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata e di ARPA Puglia;

- di demandare al Dirigente del Servizio PATP la trasmissione del presente atto all'Area Politiche per la Riquilificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per L'attuazione delle Opere Pubbliche ed al Servizio Tutela delle Acque, al fine di comprendere la zona di produzione di cui al presente provvedimento nei programmi di monitoraggio ambientale finalizzati alla loro tutela e miglioramento, ai

sensi del D.L.vo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---